

La Cassazione conferma il principio di diritto circa la natura negoziale dei Ccnl

Al datore la scelta del contratto

Ma solo l'iscrizione all'associazione prova l'adesione

Al datore di lavoro spetta la scelta del contratto. La Cassazione conferma il principio di diritto circa la natura negoziale dei contratti collettivi. In data 6 settembre 2019 è stata pubblicata un'importante sentenza della Corte di cassazione, con la quale viene sostanzialmente ribadito un principio ormai consolidato, ma ad esso si previene seguendo un percorso logico-giuridico innovativo.

È doveroso prendere le mosse dai fatti di causa. Un lavoratore, al termine di una malattia durata 237 giorni consecutivi, veniva licenziato dalla società datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto. Impugnava il licenziamento invocando l'applicazione del Ccnl Confail (che prevede un periodo di comporto di 365 giorni), in luogo del Ccnl Confcommercio (che prevede un periodo di comporto di 180 giorni). Il tribunale e la Corte d'appello accoglievano la domanda del lavoratore, dichiarando non applicabile al rapporto di la-



La Corte di cassazione

voro il Ccnl Confcommercio, in quanto la società non aveva fornito la prova di aver aderito all'Associazione datoriale firmataria del suddetto contratto, né di aver ad esso prestato il consenso anche attraverso comportamenti concludenti. Non venivano ritenuti idonei a provare una adesione implicita né la lettera di assunzione, né le buste paga, in quanto la società non aveva versato in atti il Ccnl invocato.

La Suprema Corte di cassazione, nel confermare le statuizioni della Corte d'appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza in commento afferma il seguente principio di diritto: «I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge 741/1959, costituiscono atti di natura negoziale e privatistica e si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra

soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti».

Ebbene, il Supremo collegio non ha ritenuto sufficiente ai fini della prova della implicita adesione al Ccnl Confcommercio, né il richiamo di esso nella lettera di assunzione, né il riferimento in busta paga, tanto che, in difetto di iscrizione del datore di lavoro all'associazione stipulante, ha ritenuto corretto applicare al rapporto di lavoro le statuizioni contenute in un diverso Ccnl, pacificamente estraneo al rapporto stesso, per il sol fatto che fosse «coerente con l'oggetto sociale» così come risultante dalla visura estratta dalla Camera di commercio.

Con l'ordinanza in commento, dunque, viene ancora una volta rimarcato il principio di

libertà sindacale e di scelta da parte del datore di lavoro del Ccnl da applicare all'interno della propria azienda, ma al contempo, trattandosi di una scelta negoziale, viene valorizzato l'onere a carico del datore di lavoro di manifestare tale volontà in modo inequivoco. L'adesione può desumersi da fatti concludenti, quale la pacifica e prolungata applicazione di un determinato Ccnl, ma in difetto di iscrizione all'associazione datoriale stipulante, la prova di tali comportamenti concludenti può in concreto rivelarsi non agevole o, in ogni caso, essere giudicata debole se non addirittura assente, con tutte le conseguenze che ciò comporta da un punto di vista di riparto dell'onere probatorio.

In conclusione, dunque, appare sempre prudente per l'imprenditore aderire all'associazione di categoria stipulante il Ccnl che si sceglie di applicare, affinché tale decisione, espressione della libertà sindacale, non rischi di essere sovvertita in tribunale.